

DETERMINAZIONE N. 316/2021

OGGETTO: secondo fattore di autenticazione per l'identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. che all'art. 64, comma 2bis, prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. che all'art.64, comma 2ter, prevede che "Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 311 del 2017 con la quale il Dott. Stefano Arbia, Responsabile del Servizio Accreditamento, è stato nominato "Referente delle convenzioni SPID";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 318/2019 recante "Emanazione delle Linee Guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale";

APPURATO che le *identità digitali ad uso professionale per la persona giuridica* non consentono l'accesso a servizi in rete destinati al cittadino quali, a titolo di esempio, il fascicolo sanitario elettronico:

RITENUTO che l'utilizzo esclusivo di un dispositivo hardware (ad esempio un cellulare) quale secondo fattore di autenticazione per le identità in oggetto possa comportare l'impossibilità di dotare i dipendenti di una organizzazione delle suddette identità digitali;

CONSIDERATO che le caselle di posta elettronica aziendali sono rilasciate e gestite sotto il controllo dell'organizzazione;

RITENUTO indispensabile per lo sviluppo del sistema SPID nell'ambito delle organizzazioni individuare un sistema alternativo per veicolare il secondo fattore di autenticazione per i processi di autenticazione di livello 2 per le *identità digitali ad uso professionale per la persona giuridica*;

DETERMINA

- che i gestori di identità digitale possano prevedere quale secondo fattore di autenticazione
 per lo SPID di livello 2 delle identità digitali ad uso professionale per la persona giuridica
 anche l'invio di un OTP sulla casella di posta elettronica personale fornita al dipendente dalla
 propria organizzazione per scopi lavorativi a condizione che l'organizzazione medesima
 garantisca che la politica aziendale preveda un uso strettamente personale della suddetta
 casella, che l'accesso alla stessa sia protetto con credenziali di accesso e, se acceduta da
 internet, garantisca che il canale sia adeguatamente protetto;
- al fine di rafforzare quanto previsto al punto precedente, durante il processo di autenticazione il gestore dell'identità deve prevedere di richiedere in modo casuale anche due caratteri del numero seriale del documento di identità che ha acquisito verificandone la corrispondenza.
- di pubblicare la presente determinazione nell'apposita sezione SPID del sito istituzionale AgID.

Roma,

Francesco Paorici

